



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6999 del 2022, proposto dalla sig.ra [REDACTED]
[REDACTED], rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco La Gattuta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

- del Decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale – emesso in data 24/5/2022, prot. n.142, notificato in pari data, in forza del quale la ricorrente è stata esclusa dalla procedura concorsuale di cui al concorso pubblico a 314 posti nella qualifica di ispettore antincendi del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, bandito con decreto del Capo del Dipartimento n. 96 del

25/5/2021, in seguito al giudizio espresso dalla Commissione medica con il verbale n.31 del 10/5/2022: [REDACTED]

[REDACTED] – Decreto Ministero dell'Interno 4 novembre 2019, n. 166, [REDACTED]

- del Verbale della Commissione medica del concorso n.31 del 10/5/2022 (All. 2) e del verbale redatto dalla società RFI – Gruppo Ferrovie Dello Stato Italiano – Direzione Sanità – UST Roma – Cagliari, Sede di Roma – Via A. Pigafetta, 3, nella parte relativa alla [REDACTED]

- e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche se di data e numero sconosciuti, comunque, lesivo degli interessi della ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2022 il Cons. Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

RILEVATO

- che, all'esito della disposta verifica, la Commissione Medica all'uopo costituita, con verbale di visita depositato in data 23.9.2022, ha dato atto delle risultanze del nuovo accertamento sanitario a cui è stata sottoposta la ricorrente, recante giudizio attestante "sussiste idoneità" ai requisiti di cui al concorso pubblico in questione, rientrando la percentuale accertata nei parametri previsti nel valore della tabella A Allegato al dPR n. 207 del 2015 e succ mod.;

- che, in ragione degli esiti della verifica, la domanda cautelare deve essere accolta con conseguente ammissione della ricorrente al prosieguo delle ulteriori prove dell'iter concorsuale;

RITENUTO

- di dover disporre che parte ricorrente provveda all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati inseriti nella graduatoria di merito di che trattasi, a mezzo di notifica per pubblici proclami mediante la pubblicazione sul sito web della resistente Amministrazione di un sunto del gravame, degli estremi del presente provvedimento, nonché dell'indicazione dei controinteressati come individuati;

- di assegnare, per l'esecuzione dell'incombente, a pena di improcedibilità del gravame, il termine perentorio di giorni 40 dalla comunicazione ovvero dalla notificazione, se anteriore, della presente ordinanza, con deposito della relativa prova entro il termine perentorio di 20 giorni decorrenti dal primo adempimento;

RITENUTO

- necessario ai fini della soluzione della controversia di incaricare l'Amministrazione resistente di fornire a questa sezione un prospetto relativo agli esami concorsuali superati dalla ricorrente e a quelli ancora da sostenere, onerando parte ricorrente alla notifica della presente ordinanza all'Amministrazione resistente presso la sede reale;

- di rinviare per il prosieguo alla camera di consiglio del 10 gennaio 2023 e manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza;

- spese della presente fase cautelare al definitivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione dell'efficacia degli atti impugnati, con conseguente ammissione della ricorrente al prosieguo delle ulteriori prove dell'iter concorsuale.

Dispone l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, come da motivazione, onerando parte ricorrente alla notifica della presente ordinanza all'Amministrazione resistente presso la sede reale.

Rinvia per il prosieguo alla camera di consiglio del 10 gennaio 2023.

Spese al definitivo cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Mariangela Caminiti, Consigliere, Estensore

Francesca Romano, Consigliere

L'ESTENSORE
Mariangela Caminiti

IL PRESIDENTE
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

indicati.